

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 317 del 26.11.2024.

OGGETTO: Impianto irriguo in Destra-Pescara:

Provvedimenti in ordine al rilascio dell'atto concessorio per la realizzazione di un allaccio idrico per irrigazione non potabile per uso extragricolo industriale. - Richiesta MANCINI S.A.S. di [REDACTED] & C..-

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno ventisei (26) del mese di novembre (11) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Generale, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi dell'art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza del Geom. Mario Di Fabrizio, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il Regio Decreto n. R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
- il Regio Decreto n. R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;
- la Legge Regionale n. 4 del 13.01.2012;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Delegati n. 16 del 22.11.2012 "Regolamento delle Concessioni Autorizzazioni e Nulla Osta";
- la delibera commissariale n. 66 del 31.03.2017 "Regolamento che disciplina il Rilascio e la Gestione dei Prelievi Idrici";

Considerato che:

- l'art. 1 della Legge Regionale n. 4 del 13.01.2012 che dispone che i Consorzi di Bonifica operanti sul territorio della Regione Abruzzo possano gestire, per l'intero anno, acque per usi plurimi, tranne il potabile, nell'ambito delle concessioni in atto ai Consorzi stessi;
- in ragione degli elevati costi di realizzazione delle infrastrutture relative alla distribuzione della risorsa idrica nonché della presenza di una forte infrastrutturazione, si è ritenuto opportuno sperimentare forme di ottimizzazione del trasporto e della fruizione della risorsa idrica utilizzando le reti esistenti;
- nel territorio consortile insiste il servizio di bonifica che comprende anche la distribuzione della risorsa idrica per fini non potabili;

- nell'ambito della dotazione di risorsa idrica attualmente può trovare capienza l'approvvigionamento di alcune realtà produttive o comunque diverse dall'irriguo e dai casi rientranti nell'applicazione dell'art. 166 del D.lgs. n. 152 del 2006;
- tali approvvigionamenti possono essere soddisfatti attraverso provvedimento concessorio consortile che presuppone un accordo fra il soggetto richiedente il servizio di bonifica (concessionario) e il Consorzio (concedente) quale erogatore del servizio;

Richiamata la Delibera del Comitato Amministrativo n. 11 del 06.06.2024 con la quale vengono definiti i contributi di bonifica per motivi extra agricoli;

Preso atto che, in relazione a quanto precede è pervenuta l'istanza acquisita al protocollo consortile al n. 9275 del 18.11.2024, da parte della Ditta consorziata MANCINI S.A.S. di [REDACTED] & C. P.I. 01808630683 con sede legale in via Tirino, 188/4 in agro di Pescara (PE), per la concessione, da realizzare a proprie cure e spese, di un allaccio idrico non potabile ad uso industriale in Comune di Pescara (PE) in via Tirino, 188/4 a servizio della particella n. 2651 (ex 782) del foglio di mappa n. 35, all'interno del comprensorio gestito e amministrato da questo Consorzio;

Visto il parere del Settore IV Esercizio e Manutenzione Impianti Consortile a seguito di sopralluogo in data 19.11.2024, allegato alla presente determina;

Rilevato che la proposta ha come fine il conseguimento di un introito pari ad € 477,00 a titolo di contribuzione delle spese annue per manutenzione, gestione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, ex art. 21 R.D.L. 13.02.1933, n. 215, attualmente stabilito con delibera Comitato Amministrativo n. 11 del 06.06.2024, soggetto a variazione a seguito di atti deliberativi da parte degli organi amministrativi consortili, con successiva iscrizione nel primo ruolo utile;

Visto l'art. 136 del R.D. 368/1904;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Settore 3° Catasto Concessioni e Patrimonio Immobiliare consortile come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Ritenuto poter autorizzare l'allaccio richiesto;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 adottata nella seduta del 26.04.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di autorizzare alla ditta consorziata MANCINI S.A.S. di [REDACTED] & C. P.I. 01808630683 con sede legale in via Tirino, 188/4 in agro di Pescara (PE), per la concessione, da realizzare a proprie cure e spese, di un allaccio idrico non potabile ad uso industriale in Comune di Pescara (PE) in via Tirino, 188/4 a servizio della particella n. 2651 (ex 782) del foglio di mappa n. 35, all'interno del comprensorio gestito e amministrato da questo Consorzio, per un contributo annuo di € 477,00 attualmente stabilito con delibera Comitato Amministrativo n. 11 del 06.06.2024, soggetto a variazione a seguito di atti deliberativi da parte degli organi amministrativi consortili, con successiva iscrizione nel primo ruolo utile, alle condizioni e prescrizioni tecniche predisposte in minuta dal Settore 3° Catasto, allegata alla presente determinazione;

- 3) di dare incarico al Capo Settore 3° per ogni adempimento conseguente alla presente determinazione;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
- 5) avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.-

L'ESTENSORE

Geom. Mario Di Fabrizio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Stefano Tenaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993